REGOLAMENTO (CEE) N. 2593/93 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 1993

che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1969/93 [2], in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata in appresso « nomenclatura combinata », che risponde, nel contempo, alle esigenze della tariffa doganale comune e a quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che, per garantire l'uniforme applicazione della nomenclatura combinata, occorre adottare talune disposizioni relative alla classificazione dei vermut e degli altri vini di uve fresche preparati con piante e con sostanze aromatiche di cui alla voce 2205; che i vini aromatizzati possono, in particolare, essere addizionati di notevoli quantità di liquidi, quali succhi di frutta, sciroppi ed acqua, e che può quindi essere difficile distinguerli dai miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche di cui alla voce 2206; che è possibile distinguere questi gruppi di prodotti grazie al loro titolo alcolometrico volumico effettivo; che sembra appropriato stabilirne il limite a 7 % vol.; che in proposito occorre inserire una nota complementare nel capitolo 22 della nomenclatura combinata; che è necessario, di conseguenza, modificare l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel capitolo 22 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 è inserita la nota complementare:

« 5. Sono considerati prodotti della voce n. 2205 unicamente i vermut e gli altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche aventi un titolo alcolometrico effettivo eguale o superiore a 7 % vol. »

Articolo 2

Le note complementari da 5 a 8 diventano rispettivamente le note complementari da 6 a 9.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 9.